

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), premettendo di aver redatto nel 2014 su incarico di una propria cliente una diffida stragiudiziale avente ad oggetto l'eliminazione a regola d'arte di vizi costruttivi nei confronti della società costruttrice di un box di cui questa è proprietaria e che subiva fenomeni di infiltrazione d'acqua, rappresenta di aver ricevuto, a novembre 2017, dall'Amministrazione del Condominio di cui fa parte il box *de quo*, la richiesta di assumere incarico di rappresentanza e difesa del Condominio nella procedura di negoziazione assistita attivata da due condomini, fra i quali la propria ex cliente, ancora per problemi legati a vizi di infiltrazione nei medesimi box. Ciò premesso chiede se "possa assumere l'incarico *de quo* contro la (propria) ex cliente" considerato che sono decorsi più di due anni dalla definizione del precedente incarico e che la parte contro cui all'epoca lo stesso venne espletato è diversa da quella oggi considerata.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Mario Mazzeo;

osserva

la richiesta in oggetto interessa l'**articolo 68** del nuovo **Codice Deontologico Forense**, nella parte in cui, recita "1. L'avvocato può assumere un **incarico professionale contro una parte già assistita** solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. [...]"; rilevante, nella fattispecie, è anche quanto disposto dall'**articolo 24** del medesimo Codice, nella parte in cui dispone che "1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. ... 3. Il **conflitto d'interessi** sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.";

per completezza, giova rammentare che ai sensi dell'**articolo 13** del N.C.D.F., "L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del

segreto professionale e al massimo **riserbo** su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.";

concetto, quest'ultimo, ribadito dall'**art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, N. 247** - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che recita: "1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. [...]".

La Suprema Corte, pur in riferimento all'art. 51 del precedente Codice Deontologico Forense, ha da tempo chiarito che la norma posta a regolamentare l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita "... tutela un bene giuridico ulteriore rispetto alla semplice esigenza di non fare conoscere all'esterno fatti personali di cui l'avvocato può essere venuto a conoscenza nell'esercizio della professione. La disposizione interviene cioè a proteggere il rapporto tra avvocato e assistito tale da impedire all'avvocato di divulgare e/o comunque adoperare in maniera scorretta informazioni che... non possono essere rivelate da chi, per doveri inerenti alla professione svolta, non può comunque rivelarle." (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 18 novembre 2013, n. 25795).

Il semplice decorso del termine di due anni indicato dalla norma deontologica, di per sé non appare sufficiente ad escludere la permanenza di un divieto deontologico ad assumere un incarico contro una parte già assistita quando lo stesso abbia ad oggetto il medesimo bene e la medesima fattispecie pur vedendo coinvolte controparti diverse.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'Avvocato istante debba uniformare la propria condotta a quanto sopra enunciato.

Parole/frasi chiave:

Art. 6; art. 13; art. 24; art. 68; conflitto di interessi; riserbo; segreto professionale; assunzione di **incarichi** contro una **parte già assistita**.